

Corte di Giustizia CE sentenza n. 148 del 28-10-2004

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 20 e 57, n. 2, lett. a), della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG (in prosieguo: la «Nürnberger») e la società Portbridge Transport International BV (in prosieguo: la «Portbridge»), in merito ad una richiesta di risarcimento del danno subito dalla Nürnberger per lo smarrimento di merci che dovevano essere trasportate dal Portogallo al Regno Unito.

Contesto normativo

3 Ai sensi dell'art. 57, nn. 1 e 2, lett. a), della convenzione di Bruxelles:

«1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

a) la presente Convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una Convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale Convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale Convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione».

4 L'art. 20, primo comma, della convenzione di Bruxelles dispone quanto segue:

«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza».

5 La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo art. 1, «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia

parte della Convenzione».

6 Ai sensi dell'art. 31, n. 1, della CMR:

«Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

- a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o
- b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici».

7 Sia la Repubblica federale di Germania sia il Regno dei Paesi bassi sono parti contraenti della CMR.

Controversia principale e questione pregiudiziale

8 La Nürnberger è una compagnia di assicurazione di trasporti tedesca. Essa reclama dalla Portbridge, una compagnia di trasporti olandese, risarcimenti dovuti allo smarrimento, occorso nel giugno 2000, di merci prese in consegna da quest'ultima a V^ahringen (Germania) e che dovevano essere trasportate nel Regno Unito.

9 Il contratto di trasporto di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalla CMR. A norma dell'art. 31, n. 1, lett. b) di tale convenzione, il giudice adito, il Landgericht Memmingen (Germania), sarebbe competente in quanto il luogo del ricevimento della merce da trasportare si trova nella sua giurisdizione. La Portbridge però contestava la competenza internazionale di tale giudice e non si costituiva in giudizio.

10 Con sentenza non definitiva il Landgericht Memmingen negava la propria giurisdizione, respingendo la domanda della Nürnberger in quanto inammissibile. A suo parere, anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all'art. 31 della CMR, ai termini dell'art. 57, n. 2, lett. a), secondo periodo, della convenzione di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorre applicare l'art. 20 della detta convenzione, ai sensi del quale, in tali circostanze, il giudice adito deve dichiarare d'ufficio il difetto di competenza, qualora la sua competenza non risulti dalle disposizioni della convenzione di Bruxelles.

11 Avverso tale sentenza la Nürnberger proponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht München, sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell'art. 31, primo comma, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione contenuta nella Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito.

12 Date queste premesse, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute in altre convenzioni prevalgano sulle disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale contenute nella

Convenzione di Bruxelles anche quando il convenuto, residente sul territorio di uno Stato contraente della convenzione di Bruxelles e citato in giudizio dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, non si costituisca in giudizio dinanzi a tale giudice».

Sulla questione pregiudiziale

13 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche sulla competenza giurisdizionale, escludendo l'applicazione della Convenzione di Bruxelles, anche nel caso in cui il convenuto, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.

14 A questo proposito, va rilevato che l'art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tattray, Racc. pag. I-5439, punto 24).

15 La Portbridge sostiene tuttavia che le norme sulla competenza di cui all'art. 31, n. 1, della CMR devono essere disapplicate e lasciar posto all'applicazione della Convenzione di Bruxelles a norma dell'art. 57, n. 2, lett. a), secondo periodo, della medesima, ai termini del quale «[i]l tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente Convenzione».

16 Occorre ricordare che tale art. 20 prevede che se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non preveda tale competenza.

17 Orbene, nel caso di specie, si deve considerare che la competenza del giudice si fonda sulla Convenzione di Bruxelles, dato che l'art. 57 della medesima prevede specificamente che la detta Convenzione non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.

18 Date tali premesse, nel verificare d'ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente.

19 Lo stesso dicasi allorché, come nella fattispecie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesta formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.

20 Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l'art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in

giudizio.

Sulle spese

21 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

Per questi motivi,

la Corte (Terza Sezione)

dichiara:

1) L'art. 57, n. 2, lett. a), della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.